



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Lavori Pubblici
Mobilità Urbana
e Protezione Civile

ALLEGATO A

Schema di convenzione tra il Comune di Cremona e l'Associazione di volontariato per la collaborazione nelle attività legate alla Protezione Civile.

Repertorio scritture private N. ____ del __/__/____
Prot. N. ____ del __/__/____

Premesso che:

- La Legge quadro nazionale sul volontariato n.266 del 11.08.1991 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- Il DPR 112/1998 all'art.108 attribuisce ai Comuni, tra le altre, la funzione relativa all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale. Il Comune di Cremona intende avvalersi della collaborazione specializzata e generica delle associazioni del volontariato di protezione civile;

Richiamati:

- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012 (G.U. n.27 del 01/02/2013) concernente "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile";
- Il D.lgs. n.117 del 03 Luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" (G.U. del 02.08.2017) che definisce e disciplina l'attività di volontariato;
- Il Decreto Legge n.1 del 2 Gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile", legge quadro sulla Protezione Civile che conferma l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (ex L.225/92) ed in particolare l'art.13 comma 1 punto e) che definisce il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nel rispettivo elenco nazionale come una delle componenti delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
- Il Decreto legislativo n° 267/2000;
- La legge regionale n° 54 del 1990 concernente, l'organizzazione e interventi di competenza regionale in materia di Protezione Civile;
- La Legge regionale n° 16 del 22 maggio 2004 e successive integrazioni "testo unico delle disposizioni regionale in materia di Protezione Civile";
- La legge regionale 14 febbraio 2008, n°1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" che prevede la possibilità per le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale del volontariato da almeno sei mesi di stipulare convenzioni con enti pubblici nei limiti e in osservanza alle condizioni previste negli articoli citati (art.9);

Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e Protezione Civile

via Aselli, 13/A 26100 Cremona
lavoripubblici@comune.cremona.it
C:\Users\marco.sbruzzi\Desktop\TORIELLO\Allegato A -
Schema di Convenzione.odt

Responsabile procedimento: Arch. Giovanni Donadio
☎ 0372 407619 ✉ giovanni.donadio@comune.cremona.it

Prot. prec.

Tutto ciò premesso:

Il giorno __/__/____, con la presente scrittura privata,

TRA

Il comune di Cremona (CR) (di seguito denominato solo Ente), con sede in Piazza del Comune, 8, C.F. / P.IVA 00297960197, rappresentato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e Protezione Civile, Signore/a _____, nato/a a _____ il __/__/____, domiciliato/a ai fini della presente presso la sede dell'ente, il /la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente (come da decreto di nomina del Sindaco n. _____ del __/__/____);

E

l'Associazione/Organizzazione _____ senza scopo di lucro denominata _____ (di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza _____

C.F. _____, nella persona del legale rappresentate Signora/e _____, nato _____ a _____, il _____, CF _____, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione/Organizzazione ;

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di Convenzione.

Art.2 – Oggetto della Convenzione e finalità

L'Ente Comune di Cremona intende avvalersi dell'attività dell'Associazione _____ per il supporto operativo all'Ufficio preposto di Protezione Civile, nelle fasi di criticità territoriale, a servizio e soccorso dei cittadini e della pubblica incolumità, oltre che per assistenza e consulenza al servizio comunale, già esistente, per i compiti ad esso affidati per legge.

Le attività che l'Associazione si rende disponibile ad eseguire, con la sottoscrizione della presente convenzione, in qualità di struttura di supporto tecnico-operativo all'Ente sono:

1. Supporto complementare all'Ufficio Protezione Civile Comunale nello svolgimento dei servizi operativi di emergenza di tipo locale, come il presidio-monitoraggio territoriale, attività di ausilio al Comando di Polizia Locale (per informativa e aiuto alla cittadinanza), eventuale monitoraggio del reticolo idrico minore in capo all'Ente.
2. Soccorso e assistenza alla cittadinanza, in situazioni emergenziali come fenomeni alluvionali, allagamenti, condizioni meteo avverse, e ogni altra tipologia di calamità, intervenendo su esplicita richiesta delle autorità comunali competenti (Sindaco, Assessore delegato, Responsabile della Protezione Civile)
3. Collaborazione con la struttura indicata dall'Ente, all'estensione di piani di messa in sicurezza del territorio comunale.
4. Collaborazione in attività consentite durante il periodo di emergenza pandemica.
5. Attività informativa, di sensibilizzazione e didattica verso le scuole e la cittadinanza (mediante la divulgazione di percorsi formativi a tema sicurezza e autoprotezione).
6. Collaborazione eventuale con altre associazioni di volontariato presenti sul territorio.
7. Supporto logistico durante lo svolgimento di eventi o manifestazioni sia di tipo sportivo che socio-culturale ad elevato impatto locale, che comportano un notevole afflusso di persone, o che espongono la cittadinanza a rischi derivanti dallo svolgimento delle stesse.
8. Collaborazione nelle attività legate alle esercitazioni a tema di protezione civile, importante strumento di verifica dei piani di emergenza.

9. Partecipazione all'UCL/COC (Unità di Crisi Locale/Centro Operativo Comunale).

Tali attività, sono da ritenersi comunque come integrative e di supporto dell'attività pubblica.

Art.3 – Modalità di svolgimento delle attività e Risorse

Le attività richieste, esplicitate nell'Art.2 della presente convenzione, saranno, durante il periodo di collaborazione, definite dall'Ente attraverso le figure del Sindaco o dell'Assessore delegato, e coordinate dal Responsabile Tecnico. Il nominativo del Responsabile, verrà comunicato al responsabile del gruppo di volontariato.

L'Associazione effettuerà le attività richieste, utilizzando sia mezzi ed attrezzature propri, che quelli eventualmente messi a disposizione dall'Ente.

I mezzi, le strutture, i materiali e le attrezzature di proprietà dell'Associazione, utilizzati durante gli interventi, dovranno essere riparati e mantenuti a spese dell'Associazione stessa, se non diversamente concordato con l'Ente.

Art.4 – Durata della Convenzione

La presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno, a partire dalla data di sottoscrizione, rinnovabile una sola volta di 1 (uno) anno a richiesta dell'Ente. L'Associazione può non accettare la richiesta di rinnovo. Non è previsto il rinnovo tacito della presente.

Art.5 – Obblighi dell'Associazione

L'Associazione, con la sottoscrizione del presente atto si impegna a:

1. Garantire che i volontari preposti alle attività richieste ed esplicitate nell'Art.2, siano in possesso delle capacità adeguate allo svolgimento delle stesse.
2. Presentare con cadenza semestrale al Sindaco, una relazione che riassume l'attività svolta al fine di garantire l'aggiornamento degli altri organi di governo (Giunta e Consiglio Comunale) sull'andamento della collaborazione e sui risultati conseguiti.
3. Presentare con cadenza mensile all'Ufficio Protezione Civile, l'elenco delle spese con i relativi giustificativi. L'elenco delle spese ammissibili è regolato dall'Art. 7 della presente convenzione.
4. Ottemperare, per quanto nelle proprie disponibilità, alle disposizioni che l'Ente riterrà opportuno emanare.
5. Garantire la copertura assicurativa a ciascun volontario, sia per danni personali, ai mezzi, e a terzi. L'onere economico per l'attivazione dell'assicurazione è regolato dal successivo Art.7.
6. Fornire un elenco di nominativi dei volontari idonei da impegnare nelle attività di collaborazione, aggiornando tempestivamente l'Ente, qualora intervenissero modifiche.
7. Fornire il nominativo di un referente, che ricoprirà la figura di responsabile operativo/coordinatore dei volontari.
8. Garantire la disponibilità e la presenza entro 30 minuti, di almeno 2 (due) volontari in caso di chiamata per motivi di emergenza.

Art.6 – Sede e Dotazioni

L'Ente Comune di Cremona si impegna, ai sensi del vigente "*Regolamento Comunale per la disciplina dell'affidamento di beni immobili a terzi*", a concedere in comodato d'uso a titolo gratuito, parte dei locali (con annesso cortile esterno di pertinenza) ubicati al piano terra della palazzina di proprietà comunale sita in Via Dei Comizi Agrari n°14, al fine di garantire una sede legale/operativa all'Associazione. Si specifica che gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, e alle utenze (elettricità, gas, acqua, ecc..) rimangono in capo all'Ente.

L'Associazione si impegna ad usare, custodire e conservare i locali in uso in buono stato e con la massima diligenza. Ogni modifica o miglioria all'immobile, proposta dall'Associazione, ed eseguita a sue esclusive spese, dovrà essere concordata con l'Ente, dando già atto che non potrà di conseguenza essere vantato nessun diritto o preteso alcun compenso.

L'Ente si riserva di assegnare all'Associazione una sede diversa, qualora dovessero essere

individuare nuove disponibilità in strutture di proprietà comunali dislocate sul territorio. L'ente si riserva la facoltà di concedere in comodato d'uso a titolo gratuito all'Associazione, un mezzo di trasporto, individuato tra quelli ad eventuale disposizione, al fine di facilitare gli spostamenti e le attività dei volontari. Si specifica che gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo rimangono in capo all'Ente.

Art.7 – Rimborso spese e Rendicontazione

Le tipologie di spese ammissibili a rimborso, sono normate dall'Art. 40 del Codice della Protezione Civile (D.Lgs n.1 del 2 Gennaio 2018), e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Febbraio 2020 (Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate). Le tipologie sono le seguenti:

1 - Carburante per gli automezzi associativi utilizzati

Unitamente al "modello carburante", dovranno essere allegati scontrini dettagliati, fatture, estratti conto della carta carburante, etc. Dalla documentazione si devono evincere l'importo speso, la denominazione e l'ubicazione del distributore, che dovranno risultare compatibili con le date, i tragitti e le località dell'attività svolta. È possibile chiedere il rimborso anche per il rifornimento del carburante effettuato per mezzi speciali quali "torri faro, generatori" ecc. I rifornimenti devono essere riferiti coerentemente al periodo temporale di impiego dei mezzi. Eventuali scostamenti da tali date debbono essere adeguatamente motivati dall'Associazione mediante autocertificazione del legale rappresentante, da rilasciarsi ai sensi del D.P.R. 445/2000. Anche il consumo di carburante deve essere coerente con l'attività posta in essere.

2 – Pedaggi autostradali

Sono ammessi scontrini, ricevute o copia degli estratti-conto delle relative modalità di pagamento (telepass-viacard), nelle quali siano evidenziate le tratte interessate, il giorno o la data e riferiti esclusivamente ai mezzi associativi e/o quelli messi a disposizione dell'Ente, o al mezzo privato qualora sia stato preventivamente autorizzato. Non verranno rimborsate eventuali sopratasse per mancato pagamento.

3 – Mezzi di trasporto

In via del tutto eccezionale e dietro motivata e preventiva richiesta, può essere autorizzato dall'Ufficio Protezione Civile l'impiego di mezzi privati dei singoli volontari, avendo cura di indicare il modello e la targa dell'autoveicolo. Si precisa che, l'utilizzo dei mezzi privati, ancorché preventivamente autorizzati, darà luogo esclusivamente al rimborso del carburante e dei pedaggi autostradali, puntualizzando che le eventuali spese derivanti da danneggiamenti dei mezzi privati o i furti rimarranno in capo al proprietario del veicolo.

4 – Attrezzature e mezzi

Possono essere ammesse a rimborso anche parziale, a discrezione dell'Ente, le spese per la riparazione o il reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati, delle quali dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio Protezione Civile. Non verranno ammesse a rimborso spese derivanti da riparazione o reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati, qualora vengano riscontrati casi di dolo o colpa grave.

5 – Vitto

Durante le attività di supporto, la consumazione dei pasti deve essere espressamente autorizzata dall'Ufficio Protezione Civile, e ne è consentito il rimborso entro un limite massimo di € 15,00 a pasto o € 30,00 giornalieri.

La copertura assicurativa, ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), è elemento essenziale della convenzione, e i relativi oneri sono a carico dell'Ente.

L'Associazione è tenuta a rendicontare, le spese sostenute per le attività effettivamente svolte nei diversi periodi di riferimento con una cadenza temporale mensile.

Tutte le spese ammissibili dal punto 1 al 5, sostenute, nonché le spese relative di attivazione della copertura assicurativa, devono essere regolarmente rendicontate, e verranno rimborsate entro un periodo di massimo 3 (tre) mesi dall'accettazione da parte dell'Ente, dei giustificativi di spesa presentati dall'Associazione/Gruppo comunale.

Art.8 – Esclusioni

Trattandosi di rimborso spese a fronte di attività svolta da un'Organizzazione di volontariato senza fini di lucro, anche indiretto, non ricorrono gli estremi per l'applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.). E' esclusa, ai sensi della normativa vigente, qualsiasi erogazione a titolo di compenso o retribuzione per l'attività collaborativa prestata a titolo volontario.

Art. 9 – Responsabilità e Rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento

Le responsabilità civili e penali, per inadempienza o negligenza rispetto alle indicazioni ricevute dall'Ufficio restano in capo all'Associazione.

L'Associazione, in relazione alle prestazioni di collaborazione descritte nella presente convenzione, dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento del Comune di Cremona. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporterà la risoluzione della presente convenzione. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il Comune di Cremona provvederà alla contestazione assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non congrue, il responsabile interessato disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per il Comune il diritto al risarcimento dei danni. L'Associazione, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla presente norma di comportamento, dà atto, ad ogni e qualunque effetto, di essere a perfetta conoscenza e di accettare le disposizioni, per quanto compatibili, del Codice di comportamento del Comune di Cremona, consultabile all'indirizzo www.comune.cremona.it alla sezione "*Fare impresa/Lavorare/Lavorare per/con il Comune*".

Art.10 – Trattamento dei dati personali

L'Associazione acconsente che i suoi dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto, siano trattati dall'Ente ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento. L'Associazione prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

Art.11 – Risoluzione

Le parti hanno facoltà di recedere, previa comunicazione scritta e motivata da inviarsi a mezzo PEC nel rispetto di un preavviso di almeno 60 giorni. La possibilità di recedere dalla presente convenzione da parte dell'Associazione, si intende sospesa nel caso sia in corso una situazione emergenziale che rende indispensabile la collaborazione dell'Associazione al fine di poter garantire le finalità previste nella presente, salvo che l'Associazione per ragioni oggettive non sia più in grado di garantire quanto richiesto.

In particolare, l'Ente, può risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione, ai sensi dell'Art. 1456 del Cod.Civ.

Art.12 – Controversie

I rapporti tra l'Ente e l'Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (Art. 1175 del Cod.Civ.), buona fede (Artt. 1337 e 1366 del Cod.Civ.).
In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il foro di Cremona.

Art.13 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, l'Ente e l'Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali aggiornamenti legislativi e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Art. 14 – Imposta di bollo e di registro

Ai sensi dell'Art. 82, del D.Lgs. 117/2017, il presente atto è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo e di registro.

Letto, approvato e sottoscritto

Cremona, li __/__/____

Comune di Cremona

*Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Mobilità
Urbana e Protezione Civile*

L'Associazione

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*